

VERBALE DI RIUNIONE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEL 13/02/2023

Il 13 febbraio 2023, alle ore 16, si è riunita, in seconda convocazione, presso la sede dell'associazione in Potenza alla Via Stigliani snc, c/o Centro Sociale R. Vaccaro, l'Assemblea Straordinaria dei soci dell'Associazione ADOC di Basilicata per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) adeguamento norme statutarie alle disposizioni di cui al decreto legislativo n. 117/2017 (Codice del Terzo Settore);
- 2) varie ed eventuali.

Il presidente, constatato che in prima convocazione l'assemblea è andata deserta, verificata la presenza di n. 85 soci, dichiara validamente costituita la seduta.

Tutti i presenti danno atto della validità della convocazione della riunione e dichiarano di aver ricevuto copia dello Statuto in discussione ed è chiamato a fungere da segretario la socia sig.ra Mariagrazia Nolè.

Il presidente apre la discussione sul primo punto all'ordine del giorno.

Illustra ai presenti la necessità di adeguare le norme dello statuto alle disposizioni del decreto legislativo n. 117/2017 (Codice del Terzo Settore).

L'ADOC di Basilicata è iscritta nel Registro delle O. di V. della Regione Basilicata ma, stante gli scopi e l'organizzazione dell'Associazione, si ritiene opportuno transitare nei Registri del Runtz sezione APS.

Il presidente, quindi, dà lettura di tutti gli articoli del nuovo statuto dell'associazione ADOC BASILICATA -APS-ETS.

Dopo ampia discussione l'ASSEMBLEA STRAORDINARIA approva all'unanimità il nuovo Statuto dell'Associazione ADOC BASILICATA -APS-ETS che si allega al presente verbale e per farne parte integrante e sostanziale.

Il presidente, quindi, passa alla discussione del secondo punto dell'ordine del giorno.

Dopo avere constatato che nessuno dei presenti ha richiesto la parola, dichiara sciolta la seduta alle ore 18,30.

IL PRESIDENTE

[Firma]

IL SEGRETARIO

[Firma]

AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE DI POTENZA UFFICIO TERRITORIALE DI POTENZA			
Reg. al N. <i>257</i>	Registro	<i>[Firma]</i>	Liquidate imposte
Serie 3 ^a - A. Privati	Collo	<i>[Firma]</i>	per <i>[Firma]</i>
Rich. <i>23/02/2023</i>	Sanzione	<i>[Firma]</i>	<i>(15/02/2023)</i>
T.S.	Agenzia delle Entrate - Ufficio Territoriale di Potenza		

IL FUNZIONARIO DELEGATO

G. di S. N. 28/2018

Gianluigi PACE

Firma su delega del Direttore Provinciale (Maria Margherita Anna Motta)





ESAME DI SCIENZE POLITICHE E SOCIALI - 1954

Il candidato ha risposto in modo soddisfacente alle domande proposte. La commissione ha deciso di ammettere il candidato all'esame di laurea.

Il candidato ha risposto in modo soddisfacente alle domande proposte. La commissione ha deciso di ammettere il candidato all'esame di laurea.

Il candidato ha risposto in modo soddisfacente alle domande proposte. La commissione ha deciso di ammettere il candidato all'esame di laurea.

Il candidato ha risposto in modo soddisfacente alle domande proposte. La commissione ha deciso di ammettere il candidato all'esame di laurea.

Il candidato ha risposto in modo soddisfacente alle domande proposte. La commissione ha deciso di ammettere il candidato all'esame di laurea.

Il candidato ha risposto in modo soddisfacente alle domande proposte. La commissione ha deciso di ammettere il candidato all'esame di laurea.

Il candidato ha risposto in modo soddisfacente alle domande proposte. La commissione ha deciso di ammettere il candidato all'esame di laurea.

Il candidato ha risposto in modo soddisfacente alle domande proposte. La commissione ha deciso di ammettere il candidato all'esame di laurea.

Il candidato ha risposto in modo soddisfacente alle domande proposte. La commissione ha deciso di ammettere il candidato all'esame di laurea.

Il candidato ha risposto in modo soddisfacente alle domande proposte. La commissione ha deciso di ammettere il candidato all'esame di laurea.

Il candidato ha risposto in modo soddisfacente alle domande proposte. La commissione ha deciso di ammettere il candidato all'esame di laurea.

Il candidato ha risposto in modo soddisfacente alle domande proposte. La commissione ha deciso di ammettere il candidato all'esame di laurea.

ALLEGATO ALL'ATTO REGISTRATO

In Data 23/02/2023 In 257 Serie 3



ADOC Basilicata
Associazione per la Difesa e l'Orientamento dei Consumatori
Associazione Promozione Sociale APS - ETS

STATUTO

10/10/2011
2011-2012

Associazione per la Ricerca e l'Insegnamento della Grammatica
Associazione Promozione Letteraria APL - 112

STATUTO



PRINCIPI GENERALI	3
Art. 1) Denominazione e sede	3
art. 2) Efficacia dello Statuto	3
art. 3) Finalità e Attività	4
art. 4) Volontario e attività di volontariato	6
ASSOCIATI	7
art. 5) Ammissione.....	7
art. 6) Diritti e doveri.....	8
art. 7) Perdita della qualifica di associato	8
ORGANI ASSOCIATIVI.....	9
art. 8) Organi sociali.....	9
art. 9) Assemblea.....	9
art. 10) Compiti dell'Assemblea.....	10
art. 11) Assemblea ordinaria	10
art. 12) Assemblea straordinaria	10
art. 13) Consiglio Direttivo	11
art. 14) Presidente	11
art. 15) Organo di controllo.....	12
art. 16) Organo di Revisione legale dei conti	12
ASPETTI GESTIONALI.....	13
art. 17) Libri sociali.....	13
art. 18) Risorse economiche e patrimoniali.....	13
Art. 19) Bilancio e rendicontazione.....	13
ART. 20) Bilancio sociale	14
Art. 21) Divieto di distribuzione degli utili e l'obbligo di utilizzo del patrimonio	14
Art. 22) Convenzioni	14
art. 23) Personale retribuito	14
art. 24) Responsabilità dell'Associazione	14
SCIoglimento.....	14
art. 25) Devoluzione del patrimonio	14
DIPOSIZIONI FINALI	14
art. 26) Norma di rinvio.....	14



ART. 27) SIMBOLO ADOC BASILICATA.....	15
---------------------------------------	----





PRINCIPI GENERALI

ART. 1) DENOMINAZIONE E SEDE

E' costituita, nel rispetto del D. Lgs. 3 luglio 2017 n.117 e ss.ii.mm., di seguito indicato come CTS, del Codice civile e della normativa in materia, l'Associazione di promozione sociale denominata: ADOC Basilicata - Associazione per la Difesa e l'Orientamento dei Consumatori, la quale assume la forma giuridica di Associazione non riconosciuta, apartitica e aconfessionale.

A decorrere dall'avvenuta iscrizione dell'Associazione nell'apposita sezione del RUNTS, l'acronimo "APS" o l'indicazione di "Associazione di promozione sociale" dovranno essere inseriti nella denominazione sociale.

L'Associazione, quindi, potrà spendere e utilizzare la denominazione di Associazione di Promozione sociale o l'acronimo APS e, in aggiunta, di Ente del Terzo Settore ovvero l'acronimo ETS solo dopo l'avvenuta iscrizione al Registro Unico del Terzo Settore.

Essa ha durata illimitata.

L'Associazione di promozione sociale opera nel territorio della Regione Basilicata.

L'Associazione ha sede legale in via Stigliani, presso il Centro Sociale R. Vaccaro, di Potenza, con codice fiscale 93022720760.

L'ADOC Basilicata - Associazione per la Difesa e l'Orientamento dei Consumatori è l'associazione dei consumatori e degli utenti associati per la promozione sociale e per la difesa dei diritti nel rispetto dei principi affermati dalla Costituzione Repubblicana, dai Trattati europei e dalla Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea, secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 206/2005 e successive modifiche ed integrazioni, dal D. Lgs 3 luglio 2017 n. 117 (da ora in avanti denominato anche CTS) e successive modifiche ed integrazioni. Non vi è alcuna incompatibilità tra l'adesione all'ADOC Basilicata APS e la partecipazione a associazioni politiche o sindacali, i cui statuti o programmi non siano in contrasto con gli scopi, obiettivi e contenuti del presente Statuto.

L'ADOC Basilicata - Associazione per la Difesa e l'Orientamento dei Consumatori è articolata nelle strutture secondarie aventi sede a Potenza e a Matera dipendenti amministrativamente e patrimonialmente dalla sede Regionale.

La sede secondaria di Potenza è in via STIGLIANI snc – presso il Centro Sociale R. VACCARO-;

La sede secondaria di Matera è in via ANNUNZIATELLA , 34.

L'eventuale variazione della sede legale nell'ambito dello stesso Comune non comporta modifica statutaria ed è disposta con delibera del Consiglio Direttivo, successivamente comunicata agli uffici competenti dal parte del Legale rappresentante.

L'Associazione potrà, inoltre, istituire sezioni o sedi secondarie con delibera del Consiglio Direttivo.

ART. 2) EFFICACIA DELLO STATUTO

L'Associazione è disciplinata dal presente statuto, valutato secondo le regole dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi del Codice Civile e agisce nel rispetto del CTS, delle relative norme di attuazione, delle leggi regionali e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

Gli associati sono tenuti all'osservanza del presente statuto, che costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'Associazione stessa, e del regolamento di esecuzione per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari, se approvato dall'Assemblea.

Il Comitato si è riunito in data 12/11/2013 alle ore 10.00 presso la sede dell'Agazia Regionale dello Sviluppo, in viale dell'Industria, 10, 00186 Roma, per discutere e deliberare sulle attività svolte nel corso del 2013.

Il Presidente del Comitato, Dott. Roberto Cazzulani, ha dato il benvenuto ai partecipanti e ha illustrato l'agenda dei lavori. Successivamente, il Presidente ha illustrato le attività svolte nel corso del 2013, in particolare le attività di monitoraggio e di valutazione delle politiche di sviluppo regionale.

Il Presidente ha poi illustrato le attività svolte nel corso del 2013, in particolare le attività di monitoraggio e di valutazione delle politiche di sviluppo regionale. Successivamente, il Presidente ha illustrato le attività svolte nel corso del 2013, in particolare le attività di monitoraggio e di valutazione delle politiche di sviluppo regionale.

Il Presidente ha poi illustrato le attività svolte nel corso del 2013, in particolare le attività di monitoraggio e di valutazione delle politiche di sviluppo regionale. Successivamente, il Presidente ha illustrato le attività svolte nel corso del 2013, in particolare le attività di monitoraggio e di valutazione delle politiche di sviluppo regionale.

Il Presidente ha poi illustrato le attività svolte nel corso del 2013, in particolare le attività di monitoraggio e di valutazione delle politiche di sviluppo regionale. Successivamente, il Presidente ha illustrato le attività svolte nel corso del 2013, in particolare le attività di monitoraggio e di valutazione delle politiche di sviluppo regionale.

Il Presidente ha poi illustrato le attività svolte nel corso del 2013, in particolare le attività di monitoraggio e di valutazione delle politiche di sviluppo regionale. Successivamente, il Presidente ha illustrato le attività svolte nel corso del 2013, in particolare le attività di monitoraggio e di valutazione delle politiche di sviluppo regionale.

ATTIVITA' SVOLTE NEL 2013

Il Presidente ha poi illustrato le attività svolte nel corso del 2013, in particolare le attività di monitoraggio e di valutazione delle politiche di sviluppo regionale. Successivamente, il Presidente ha illustrato le attività svolte nel corso del 2013, in particolare le attività di monitoraggio e di valutazione delle politiche di sviluppo regionale.

ART. 3) FINALITÀ E ATTIVITÀ

L'Associazione fonda la propria attività istituzionale e associativa sui principi costituzionali della democrazia, della partecipazione sociale e della sussidiarietà.

L'Associazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, delle seguenti finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale:

L'Associazione ha come oggetto sociale la tutela dei diritti e degli interessi dei consumatori e degli utenti, in un'ottica di sostenibilità economica, sociale, ambientale, consumeristica e di miglioramento della qualità della vita.

L'Associazione persegue le finalità di cui al comma precedente attraverso lo svolgimento continuato delle seguenti attività di interesse generale, di cui dell'art. 5 del CTS, a favore degli associati, dei loro familiari e di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati:

- Promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del D.Lgs. 117/2007, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della Legge 8 Marzo 2000 n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 366 della Legge 24 Dicembre 2007, n. 244.

A titolo esemplificativo ma non esaustivo le azioni attraverso le quali si esplicheranno le attività di interesse generale si concretizzeranno in:

1. promuovere tutte le forme di confronto tra le parti e la conciliazione come strumento di composizione delle controversie, attivare ogni eventuale azione giudiziaria, compresa la costituzione di parte civile e l'azione collettiva, l'azione inibitoria collettiva, l'azione di classe nelle forme e nelle sedi opportune e di ogni altra iniziativa secondo quanto previsto dalla normativa vigente per la tutela dei diritti e degli interessi individuali e collettivi, patrimoniali e non patrimoniali, e dei diritti omogenei individuali del cittadino consumatore, risparmiatore ed utente;
2. stimolare le istituzioni, nazionali ed internazionali e tutte le forze economiche, sociali, politiche e finanziarie che operano nel settore del consumo e dei servizi per garantire e rafforzare i diritti dei consumatori e degli utenti;
3. promuovere e favorire l'associazionismo, il volontariato e ogni forma di attività di utilità sociale a favore degli associati o di terzi;
4. contrastare, in attuazione dei diritti costituzionali concernenti l'uguaglianza di dignità e pari opportunità, ogni forma di discriminazione nei confronti dei consumatori e cittadini che, per cause di età, di difetti psichici, fisici o funzionali, religiosi, di appartenenza a gruppi etnici, di orientamento sessuale e di identità di genere, di specifiche condizioni socio-economiche e reddituali, di cultura o di altra causa, siano in condizione di marginalità sociale;
5. promuovere la pluralità, la trasparenza e la correttezza dell'informazione ai consumatori da parte degli attori economici, la corretta certificazione della qualità e della sicurezza dei beni e servizi offerti, la tutela della privacy e dei dati personali;
6. promuovere e stipulare accordi e convenzioni che consentano concreti risparmi o altre convenienze per gli associati e per i consumatori;
7. promuovere e diffondere la cultura consumeristica, il consumo responsabile e lo sviluppo sostenibile, sia nei confronti delle imprese e istituzioni sia nei confronti dei consumatori e utenti, anche al fine di migliorare la qualità della vita e di tutelare, in ogni forma, il diritto alla salute dei cittadini;

1. The first part of the document is a letter from the President of the United States to the Congress, dated January 1, 1861. It is a copy of the original letter, and is signed by Abraham Lincoln.

100-443887-100

.....

8. promuovere sia la tutela dell'ambiente, anche in un'ottica di prevenzione delle calamità naturali, che la sicurezza della viabilità e delle infrastrutture di trasporto, nei confronti di qualsiasi soggetto;
9. per conseguire gli obiettivi statuari, l'ADOC Basilicata - Associazione per la Difesa e l'Orientamento dei Consumatori, potrà promuovere e patrocinare a interventi, studi, progetti e attività di ricerca, corsi e progetti di formazione e studio, conferenze, dibattiti, convegni e seminari nonché editare ogni tipo di pubblicazione e ogni genere di attività di divulgazione finalizzati allo sviluppo delle competenze sociali, economiche e culturali dei consumatori, utilizzando fonti di finanziamento previste da leggi e/o programmi di finanza locale, nazionale, comunitaria (anche attraverso l'istituzione di appositi partenariati), oppure quelle provenienti da Enti o da privati con finalità affini a quelle dell'Associazione, attraverso gruppi di acquisto o la bilateralità con soggetti pubblici e privati;
10. sviluppare il dialogo e il confronto con tutti gli attori economici e stimolare a livello comunitario, nazionale e regionale un'attività legislativa e regolamentare che tuteli i diritti e gli interessi dei consumatori e degli utenti, favorendo l'informazione e l'educazione dei consumatori sui propri diritti fondamentali e su come tutelarli;
11. promuovere e tutelare i diritti e gli interessi individuali e collettivi patrimoniali e non patrimoniali, i diritti omogenei individuali dei consumatori ed utenti, ivi compresi i risparmiatori e i contribuenti, nei confronti di qualsiasi soggetto. Tutelare il risparmio con riguardo all'offerta al pubblico da parte degli intermediari dei servizi bancari, finanziari ed assicurativi. L'attività dell'ADOC Basilicata - Associazione per la Difesa e l'Orientamento dei Consumatori, è orientata sul piano informativo, preventivo (anche nella fase precontrattuale e contrattuale), per la salvaguardia del superiore principio della trasparenza. Per raggiungere lo scopo l'ADOC Basilicata - Associazione per la Difesa e l'Orientamento dei Consumatori, potrà fare monitoraggi sui predetti servizi al fine di informare i cittadini dell'eventuale esistenza di prodotti e servizi non adeguati a determinate fasce di clientela. Inoltre potrà istituire anche sportelli virtuali attraverso i siti web. Avrà la possibilità di promuovere anche azioni all'Arbitro Bancario e Finanziario per le controversie sui servizi bancari e all'Arbitro delle Controversie Finanziarie per tutelare gli investitori. Potrà, inoltre, promuovere con ogni mezzo consentito dalla legge attività di prevenzione del fenomeno dell'usura e del sovra-indebitamento ad ogni livello e sotto qualsiasi forma si presenti, anche attraverso forme di tutela, prevenzione, assistenza ed informazione, attivando o partecipando ad iniziative di solidarietà in favore degli usurati e dei sovra-indebitati;
12. garantire la vigilanza sugli standard di qualità dell'erogazione e dell'efficienza e dell'efficacia dei servizi di interesse pubblico, anche se erogati da privati;
13. promuovere azioni e ricorsi in sede amministrativa e giurisdizionale, al fine di ottenere un uso corretto dei mezzi pubblicitari, di eliminare forme di pubblicità ingannevole, pratiche commerciali scorrette e garantire la sicurezza e la qualità dei prodotti e dei beni di consumo, la tutela della salute e dell'ambiente;
14. promuovere azioni preventive e giurisdizionali a tutela dei cittadini in ipotesi di reati commessi in ambito informatico e telematico, di cyberbullismo e/o di azioni di contrasto nel gioco d'azzardo patologico;
15. partecipare alla definizione del miglioramento continuo di tutti gli aspetti che concorrono ad accrescere il benessere individuale dei consumatori;
16. promuovere la formazione di proprie strutture territoriali e la costituzione di una rete di assistenza e supporto ai consumatori, prevedendo anche la possibilità di partecipare in Istituti, Enti,



Il presente documento ha lo scopo di illustrare le attività svolte dal Gruppo di lavoro per la valutazione dell'impatto ambientale (GIPA) nel corso dell'anno 2010. Il GIPA è stato istituito nel 2008 e ha come obiettivo principale quello di fornire supporto tecnico e scientifico alle decisioni politiche e amministrative relative alla valutazione dell'impatto ambientale. Le attività svolte dal GIPA nel 2010 sono state organizzate in quattro fasi principali: 1. Analisi dello stato dell'arte e delle attività svolte nel 2009; 2. Definizione delle linee guida per la valutazione dell'impatto ambientale; 3. Sviluppo di strumenti e metodologie per la valutazione dell'impatto ambientale; 4. Attivazioni delle attività di valutazione dell'impatto ambientale. Le attività svolte nel 2010 sono state organizzate in quattro fasi principali: 1. Analisi dello stato dell'arte e delle attività svolte nel 2009; 2. Definizione delle linee guida per la valutazione dell'impatto ambientale; 3. Sviluppo di strumenti e metodologie per la valutazione dell'impatto ambientale; 4. Attivazioni delle attività di valutazione dell'impatto ambientale. Le attività svolte nel 2010 sono state organizzate in quattro fasi principali: 1. Analisi dello stato dell'arte e delle attività svolte nel 2009; 2. Definizione delle linee guida per la valutazione dell'impatto ambientale; 3. Sviluppo di strumenti e metodologie per la valutazione dell'impatto ambientale; 4. Attivazioni delle attività di valutazione dell'impatto ambientale.

Organizzazioni, Fondazioni, Associazioni e Comitati nazionali ed internazionali che abbiano scopi e obiettivi analoghi a quelli dell'Associazione;

17. promuovere accordi o convenzioni stipulati con imprese o associazioni d'imprese, che non siano incompatibili con gli interessi dei consumatori, finalizzati alla tutela dei medesimi e degli associati. Eventuali contributi, relativi a tali accordi o convenzioni devono essere dettagliatamente riportati in bilancio, secondo quanto previsto dall'art. 3 comma g, del decreto n. 260 del 21 dicembre 2012 del MISE;
18. l'ADOC Basilicata - Associazione per la Difesa e l'Orientamento dei Consumatori ove ritenuto opportuno per il conseguimento dei suddetti obiettivi statutari, potrà stringere alleanze, intraprendere rapporti e aderire ad altre organizzazioni italiane, comunitarie e internazionali, che si prefiggano scopi analoghi. svolgere ogni altra attività connessa o affine a quelle sopraelencate e compiere, sempre nel rispetto del CTS, ogni atto od operazione contrattuale necessaria o utile alla realizzazione diretta o indiretta delle finalità istituzionali.

Per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale, l'Associazione può stipulare apposite polizze assicurative di responsabilità civile.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del CTS, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte del Consiglio Direttivo.

L'Associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 4) VOLONTARIO E ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO

Per lo svolgimento delle attività di cui all'art. 3 l'Associazione si avvale prevalentemente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

Il volontario, per sua libera scelta, svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Agli associati volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo dell'Associazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario.

Ai sensi dell'art. 17 comma 4 del CTS le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n.445/2000, purchè non superino l'importo di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili, previa delibera del Consiglio Direttivo che stabilisca le tipologie di spese e attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità semplificata di rimborso.

Gli associati volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

L'Associazione iscrive in un apposito registro, appositamente vidimato, i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale e che risultano assicurati ai sensi del precedente comma.

ASSOCIATI

ART. 5) AMMISSIONE

Ai sensi dell'art. 35, comma 1, del CTS le Associazioni di promozione sociale sono associazioni costituite da un numero non inferiore a sette persone fisiche o a tre Associazioni di promozione sociale.

All'Associazione possono aderire senza alcun tipo di discriminazione né limitazioni riferibili alle condizioni economiche tutti i soggetti, persone fisiche di ambo i sessi, di ogni convinzione, ideologia, confessione che si rispecchino nei fini dell'Associazione e che vogliano, con spirito di servizio e con atteggiamento di autentico dialogo e di concreta collaborazione, operare per i suddetti scopi, decidendo altresì di osservare il presente statuto.

Nessun motivo legato a distinzioni di razza, sesso, religione, possesso di cittadinanza italiana o straniera può essere posto a base del rifiuto della richiesta di adesione all'Associazione.

I soci hanno stessi diritti e stessi doveri.

Eventuali ed eccezionali preclusioni, limitazioni, esclusioni devono essere motivate e strettamente connesse alla necessità di perseguire i fini di promozione sociale che l'Associazione si propone.

Nel caso di soci minorenni o di persone con limitata capacità giuridica, il diritto di voto e gli altri diritti riconosciuti agli associati saranno esercitati dai titolari della responsabilità genitoriale o tutelare sugli stessi associati.

Possono aderire all'Associazione altri enti del terzo settore o senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non superi il cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale. In questo ultimo caso gli enti devono perseguire finalità compatibili e/o complementari a quelle indicate nel precedente art.3. In questo caso la domanda dovrà essere presentata dal legale rappresentante del soggetto che richiede l'adesione, corredata dalla deliberazione dell'organo competente.

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla Legge. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'Associazione dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ufficio del Registro unico nazionale ed integrare il numero entro un anno.

L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda dell'interessato secondo i criteri non discriminatori di cui al comma 2 del presente articolo. La deliberazione è comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati.

Nella domanda deve essere anche precisato che il richiedente si impegna ad accettare le norme dello Statuto sociale e dei regolamenti interni, ad osservare le disposizioni che saranno emanate dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea e a partecipare alla vita associativa.

Le domande di ammissione presentate da soggetti minorenni o da persone con limitata capacità giuridica dovranno essere controfirmate dall'esercente la responsabilità genitoriale e/o tutelare, che risponde verso l'Associazione per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne o della persona con limitata capacità giuridica.

In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo comunica la decisione all'interessato entro 30 giorni, motivandola.

L'aspirante associato può, entro 30 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.

L'ammissione ad associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

Non è ammessa la categoria di associati temporanei.

La quota sociale, eventualmente deliberata dall'Assemblea, è intrasmissibile a qualsiasi titolo, non rimborsabile e non rivalutabile.

ART. 6) DIRITTI E DOVERI

Gli associati hanno il diritto di:

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee,
- esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite dal successivo art. 17;
- votare in Assemblea se iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati;
- denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del CTS;

gli associati hanno il dovere di:

- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- rispettare le delibere degli organi sociali;
- partecipare alla vita associativa e contribuire al buon funzionamento dell'organizzazione e alla realizzazione delle attività statutarie tramite il proprio impegno gratuito;
- non arrecare danni morali o materiali all'organizzazione;
- versare, se prevista, la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'organo competente.

ART. 7) PERDITA DELLA QUALIFICA DI ASSOCIATO

La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

L'associato può recedere dall'Associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Il recesso è immediatamente efficace e il Consiglio Direttivo ne prende atto nella prima seduta utile e procede alla cancellazione dal Libro dei soci con decorrenza dalla data di trasmissione della comunicazione scritta.

L'associato che contravviene gravemente ai doveri di cui al precedente articolo 6 del presente statuto può essere escluso dall'Associazione con deliberazione motivata del Consiglio Direttivo che deve essere comunicata all'interessato entro i successivi dieci giorni.

L'interessato può presentare reclamo avverso la delibera del Consiglio Direttivo chiedendo al legale rappresentante con lettera raccomandata o pec, entro 15 giorni dalla ricezione della comunicazione, il riesame della decisione adottata dal Consiglio Direttivo.

L'Assemblea provvederà entro i successivi 30 giorni a deliberare con voto segreto sulla deliberazione di esclusione adottata dal Consiglio Direttivo, dopo aver ascoltato l'interessato in contraddittorio. In ogni caso la deliberazione Assembleare dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato, il quale, in caso di esclusione, viene cancellato dal Libro dei soci con decorrenza dalla data della deliberazione dell'organo Assembleare.

L'associato può ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno di notifica della deliberazione.

...der
... ..
... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

ORGANI ASSOCIATIVI

ART. 8) ORGANI SOCIALI

Sono organi sociali dell'Associazione:

- Assemblea degli associati,
- Consiglio Direttivo;
- Presidente;
- Organo di controllo (eventuale - nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 30 del D. Lgs 117/2017);
- Organo di revisione (eventuale - nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 31 del D. Lgs 117/2017);

Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione di quelli dell'Organo di controllo e dell'Organo di Revisione in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2397, secondo comma, del codice civile, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

ART. 9) ASSEMBLEA

L'Assemblea è l'organo sovrano ed è composta dagli associati dell'Associazione, iscritti nel Libro degli associati.

Ciascun associato ha diritto a un voto e può farsi rappresentare da altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati.

Se sono associati altri ETS questi hanno a disposizione massimo 5 voti in proporzione al numero degli iscritti.

Hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati. L'eventuale mancato versamento della quota associativa non comporta l'esclusione dal diritto di voto fino alla cancellazione dal Libro degli associati.

Ai fini del quorum costitutivo e deliberativo dell'Assemblea si considera il numero dei soci aventi diritto al voto.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal VicePresidente o persona nominata a Presidente dai convenuti all'Assemblea stessa.

E' convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'Associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.

La seconda convocazione è fissata a distanza di almeno 24 ore dalla prima.

Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera e/o e-mail con notifica di recapito spedita al recapito risultante dal libro degli associati e/o mediante avviso affisso nella sede dell'Associazione.

L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo degli associati o quando la maggioranza del Consiglio Direttivo lo ritiene necessario.

In questi casi il Presidente deve provvedere alla convocazione dell'Assemblea, la quale deve svolgersi entro 60 (sessanta) giorni dalla data della richiesta. Qualora il Presidente non provveda alla convocazione nei termini indicati, l'organo di controllo, se nominato, deve procedere in sua vece e senza ritardo alla convocazione dell'Assemblea.

...the

67-10000

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

Delle riunioni dell'Assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'Associazione.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dell'atto costitutivo o dello statuto, lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, la fusione, trasformazione o scissione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

ART. 10) COMPITI DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea:

- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'Associazione;
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali, compreso il Presidente e il Vice Presidente;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale, quando previsto;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera in merito al numero dei componenti il Consiglio Direttivo nei termini di cui al successivo art. 13 del presente statuto;
- delibera sulla eventuale richiesta di riesame promossa dall'aspirante socio in merito alla delibera di non ammissione del Consiglio Direttivo;
- delibera sulla eventuale richiesta di riesame promossa dal socio escluso in merito alla delibera di esclusione del Consiglio Direttivo;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori Assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

ART. 11) ASSEMBLEA ORDINARIA

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega.

L'Assemblea ordinaria delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

E' ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto.

ART. 12) ASSEMBLEA STRAORDINARIA

L'Assemblea straordinaria modifica l'atto costitutivo e lo statuto dell'Associazione con la presenza di almeno 3/4 degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. La trasformazione dell'ente rientra tra le modifiche statutarie.

L'Assemblea straordinaria delibera lo scioglimento, la liquidazione e relativa devoluzione del patrimonio, nonché la fusione e scissione con il voto favorevole di almeno i 3/4 degli associati.

Il presente documento è riservato ai soli destinatari indicati in basso. È vietata la ristampa o l'uso non autorizzato senza permesso scritto dalla Direzione Generale. Il presente documento è riservato ai soli destinatari indicati in basso. È vietata la ristampa o l'uso non autorizzato senza permesso scritto dalla Direzione Generale.

UFFICIO DI COORDINAMENTO



Il presente documento è riservato ai soli destinatari indicati in basso. È vietata la ristampa o l'uso non autorizzato senza permesso scritto dalla Direzione Generale. Il presente documento è riservato ai soli destinatari indicati in basso. È vietata la ristampa o l'uso non autorizzato senza permesso scritto dalla Direzione Generale.

UFFICIO DI COORDINAMENTO

Il presente documento è riservato ai soli destinatari indicati in basso. È vietata la ristampa o l'uso non autorizzato senza permesso scritto dalla Direzione Generale. Il presente documento è riservato ai soli destinatari indicati in basso. È vietata la ristampa o l'uso non autorizzato senza permesso scritto dalla Direzione Generale.

UFFICIO DI COORDINAMENTO

Il presente documento è riservato ai soli destinatari indicati in basso. È vietata la ristampa o l'uso non autorizzato senza permesso scritto dalla Direzione Generale. Il presente documento è riservato ai soli destinatari indicati in basso. È vietata la ristampa o l'uso non autorizzato senza permesso scritto dalla Direzione Generale.

ART. 13) CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo governa l'Associazione e opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

Il Consiglio Direttivo è composto, da un numero dispari di componenti e nel rispetto del criterio di alterità degli organi associativi, con minimo di 3 e massimo di 11 membri, compreso il Presidente, eletti dall'Assemblea, tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti giuridici associati, fatta eccezione per i primi amministratori che sono nominati dall'atto costitutivo.

Il Presidente dell'Associazione è eletto dall'Assemblea ed è anche Presidente del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo dura in carica per n. 3 anni e i suoi componenti possono essere rieletti per n. 2 mandati consecutivi.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Nel caso in cui è composto da soli tre membri esso è validamente costituito quando sono presenti tutti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile.

Il Consiglio Direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per legge di pertinenza esclusiva dell'Assemblea.

In particolare, tra gli altri compiti:

- amministra l'Associazione,
- attua le deliberazioni dell'Assemblea,
- predispone il bilancio di esercizio, e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'Assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge,
- predispone tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio,
- stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative,
- cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza,
- è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel RUNTS,
- disciplina l'ammissione degli associati,
- delibera sulle richieste di ammissione e sulla esclusione dei soci

Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

In caso venga a mancare in modo irreversibile uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede alla surrogata attingendo alla graduatoria dei non eletti. Allorché questa fosse esaurita, ovvero inesistente, il Presidente convoca l'assemblea per le elezioni suppletive per i membri da sostituire. In ogni caso i nuovi Consiglieri scadono assieme a coloro che sono in carica all'atto della loro nomina. Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare tempestivamente l'Assemblea per nuove elezioni e il Consiglio Direttivo si intende decaduto nella sua completezza.

ART. 14) PRESIDENTE

Il Presidente è eletto dall'Assemblea a maggioranza dei presenti, rappresenta legalmente l'Associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'Assemblea.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo.

Il Presidente ha le seguenti funzioni:

- convoca e presiede l'Assemblea;
- convoca e presiede il Consiglio Direttivo;
- svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
- riferisce al Consiglio Direttivo in merito all'attività svolta.

Non esiste incompatibilità tra l'incarico di Presidente dell'ADOC – APS – EPS Regionale e l'incarico di Presidente di una struttura Provinciale.

Il VicePresidente, eletto dall'Assemblea, sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 15) ORGANO DI CONTROLLO

Qualora siano superati, per due esercizi consecutivi, due dei limiti di cui all'art. 30, comma 2, del CTS, l'Assemblea elegge un Organo di Controllo, anche monocratico.

Ai componenti dell'Organo di controllo si applica l'articolo 2399 del Codice civile. I componenti dell'Organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice civile. Nel caso di Organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo agli artt. 5, 6, 7 e 8 del CTS, ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del Codice del Terzo settore. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di controllo.

I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

L'Organo di controllo può inoltre esercitare, a seguito di deliberazione dell'Assemblea, al superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1, del D.Lgs. 117/2017, la revisione legale dei conti. In tal caso, l'Organo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Al verificarsi delle condizioni di legge, l'Assemblea si riserva di stabilire il carattere monocratico o collegiale dell'organo e il numero dei componenti.

Inoltre, l'Assemblea dei soci elegge l'Organo di controllo qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

ART. 16) ORGANO DI REVISIONE LEGALE DEI CONTI

L'Assemblea, se ricorrono i requisiti previsti all'art. 31 D. Lgs 117/2017, può deliberare di nominare – nel caso in cui la funzione di revisione legale dei conti non è attribuita all'Organo di Controllo, ai sensi del



comma 6 del precedente articolo - un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

In ogni caso, l'Assemblea dei soci può eleggere il Revisore dei conti, qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

ASPETTI GESTIONALI

ART. 17) LIBRI SOCIALI

L'Associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, dell'organo di controllo, e degli altri organi sociali, tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono;
- d) il registro dei volontari, tenuto a cura del Consiglio Direttivo, debitamente vidimato.

Tutti gli associati hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro 14 giorni dalla data della richiesta formulata all'organo competente.

ART. 18) RISORSE ECONOMICHE EPATRIMONIALI

Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- rimborsi da convenzioni;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

I beni dell'Associazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'Associazione, e sono ad essa intestati.

I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'Associazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'Associazione e può essere consultato dagli associati.

ART. 19) BILANCIO E RENDICONTAZIONE

Il bilancio di esercizio dell'Associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. E' redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017, dei relativi Decreti attuativi MLPS e delle relative norme di attuazione.

Il bilancio deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'Associazione.

Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dall'Assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.

